



STATUTO
Associazione
"C.I.D.I. VALDERA-VALDICECINA ODV"

ART. 1
Denominazione, Sede e durata

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione di volontariato denominata **"C.I.D.I. VALDERA-VALDICECINA ODV"** (Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti), da ora in avanti detta "Associazione", con Sede Legale nel comune di Terricciola (Pisa), via Volterrana 178. La durata dell'associazione è illimitata.
La variazione della Sede Legale nell'ambito del suddetto comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo ODV acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (RÜNTS).
L'associazione opera nel territorio dei comuni della Valdera e Valdicecina, della provincia di Pisa e può estendere la sua attività a tutto il territorio della Repubblica.
L'associazione aderisce al coordinamento nazionale del C.I.D.I che ha sede in Roma, piazza Sonnino 13.

ART. 2
Scopo, finalità, attività

L'associazione ha come scopo quello di realizzare, nel confronto tra le diverse posizioni culturali ed ideali, l'unità degli insegnanti e di tutto il mondo della scuola intorno agli obiettivi della trasformazione della stessa, nel senso dei valori democratici di solidarietà, uguaglianza libertà indicati dalla Costituzione.

L'associazione persegue dette finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, prevalentemente in favore di terzi:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende:

a) concorrere all'esecuzione di studi di carattere generale e in particolare sull'orientamento in materia culturale e didattica degli insegnanti, dei laureati che aspirano a insegnare e degli esperti del settore;

b) assumere e favorire ogni utile iniziativa per l'aggiornamento, per la formazione ed il perfezionamento del personale docente e di quello chiamato a collaborare con il medesimo nella prospettiva di una scuola rinnovata nei contenuti e nei metodi;

c) promuovere convegni, dibattiti, incontri, seminari, corsi di aggiornamento di preparazione a concorsi anche di concerto con altre organizzazioni ed enti aventi fini analoghi

d) promuovere la pubblicazione, anche attraverso particolari iniziative editoriali, di materiale avente attinenza con i fini istituzionali dell'associazione

e) promuovere con apertura a tutte le componenti scolastiche (personale ispettivo, direttivo, docente, amministrativo, studenti, genitori) ogni altra iniziativa atta a perseguire i fini dell'associazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3
Ammissione e numero degli Associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre ODV e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle ODV associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consigliere delegato dal Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

Diritti e obblighi degli Associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi (se maggiorenni);
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi con richiesta scritta al presidente con un preavviso di 15 giorni.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro il 31 marzo di ogni anno.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli Associati
- il Consiglio Direttivo



Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 **Assemblea degli Associati**

L'Assemblea degli Associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono.

È convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del Bilancio di esercizio; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale; è altresì convocata in via straordinaria per le modifiche statuarie e per lo scioglimento dell'Associazione o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 10 giorni nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante email, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca i componenti del Consiglio direttivo
- effettua proposte per le attività di formazione e approva quelle definitive del Consiglio Direttivo
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.



L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi nel Registro dei verbali dell'Assemblea custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre in prima convocazione la presenza di almeno 2/3 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione occorre la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

Per deliberare lo scioglimento la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole dei ¾ degli associati

ART. 8 **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare elegge tra i membri:

- il Presidente, quale rappresentante legale dell'Associazione, uno o più Vicepresidenti (uno deve essere Vicario del Presidente)
- il Segretario



Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- individuare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 7 (sette), nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni con possibilità di essere rieletti.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, il consiglio direttivo provvede alle sostituzioni attingendo dalla lista dei non eletti partendo dal primo e, in mancanza, indicando elezioni suppletive.

La convocazione del Consiglio direttivo avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si può prevedere l'intervento al Consiglio Direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori del consiglio direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

ART. 9 Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea degli associati
- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo

ART. 10 Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli Associati e dei volontari assicurati;
- provvede alla redazione e conservazione del Registro dei verbali dell'Assemblea e delle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 11
Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 12
Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13
Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 CTS.

ART. 14
Gratuità delle cariche

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

ART. 15
Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il Bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal 1° settembre di ogni anno e fino al 30 agosto dell'anno successivo.

Entro il 31 dicembre di ogni anno l'assemblea approva il Bilancio d'esercizio predisposto dal consiglio direttivo.

Entro la fine di febbraio il Bilancio è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore (Runts)

ART. 16
Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore. L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 17
Norma di Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

La Segretaria
Lucia Falchi

Capannoli 07 novembre 2024

Il Presidente
Simona Sacchini

